

REGOLAMENTO PER LA STIMA DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE AGRICOLE DI COMPETENZA DEL COMPENSORIO ALPINO TORINO 4 (Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone)

In applicazione al D.G.R. n. 114-6741 del 3/8/07 (*Criteri in ordine all'accertamento e alla liquidazione dei danni alle colture agrarie causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria art. L.R. 70/96*) per la stima del danno arrecato alle colture foraggere permanenti (prato polifita o prato da foraggio, prato pascolo e pascolo di alpeggio) si applicano le **rese medie** dell'ultimo triennio di produzione normale calcolate dalla ex Provincia di Torino nel 2013 congiuntamente alla Comunità Montana per la fascia montana, rapportate alla superficie colpita dal danno e all'epoca di taglio.

Per le zone di bassa valle si considerano mediamente quattro tagli, con rese che sono assimilabili a quelle stabilite per la collina non irrigua.

Nelle zone di media montagna, vengono considerati mediamente tre tagli, quando possibili, il terzo taglio generalmente si raccoglie mediante pascolamento. Le rese medie considerate per queste zone sono quelle indicate per la montagna per il pratopascolo.

Vengono considerati alpeggi i prati permanenti in zone montane pascolati da mandrie transumanti, generalmente con uno o due passaggi nella stagione estiva.

Vedi: REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2013

(http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2013/21/attach/dddb110000186_040.pdf)

I **prezzi** che vengono applicati fanno riferimento alla **media** delle affittanze agrarie stabilite dal Settore Agricoltura del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia (per Torino), con la collaborazione degli Enti istituzionali, dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Torino, Collegio interprovinciale dei Periti agrari e dei periti Agrari Laureati di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino e Valle d'Aosta e delle organizzazioni sindacali di Categoria.

Tali prezzi sono pubblicati dalla Camera di Commercio (si fa riferimento a Torino in primis o a Cuneo) oppure nel caso non fossero disponibili si fa riferimento al decreto del Ministero delle Politiche Agricole riportante i valori massimi entro cui contenere i valori assicurabili per l'anno in corso. Il D.G.R. n. 114-6741 del 3/8/07 esplicita in una nota quanto segue: *I valori del prodotto possono anche essere calcolati sui valori medi dell'anno precedente in caso di valori non soggetti ad eccessive fluttuazioni.*

Per consentire il pagamento dei danni in tempi celeri il suddetto Comparto ha stabilito che i prezzi del fieno al quale faremo riferimento saranno quelli pubblicati dalla Camera di Commercio a *San Martino* dell'anno precedente quello di stima.

Vedi:

(<https://www.cn.camcom.gov.it/sites/default/files/uploads/documents/Prezzi/listino%202017%20san%20martino.pdf>)

All'importo del danno stimato si va ad aggiungere, qualora si intenda procedere, il costo del **ripristino** della superficie colpita. Se gli appezzamenti colpiti dal danno consentono il ripristino **meccanizzato** (erpicoltura o fresatura eseguita con mezzi meccanici) si applicano i prezzi di ripristino stabiliti dal Prezziario di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte, alla Sezione Agricoltura. (Nel Prezziario 2018 tale sezione è stata soppressa per motivi che esulano le stime per danni da fauna selvatica perciò si tiene come riferimento il dato dell'anno precedente.)

Il Comparto Alpino rende noto che per coloro i quali in sede di sopralluogo hanno dichiarato di ripristinare l'avvenuto danno potranno essere effettuati dei controlli a campione per verificare l'effettivo ripristino. Qualora si venga a constatare il mancato ripristino è facoltà del Comparto trattenere, o nel caso sia già stato liquidato, chiedere la restituzione dell'importo corrispondente non utilizzato.

Diversamente se il ripristino della cotica erbosa rivoltata viene effettuato **a mano**, a causa dell'impossibilità di utilizzare mezzi meccanici alternativi, si considera il costo orario dell'operazione, comprensiva la risemina (Euro 9,40 ora).

SEMINATIVI

Per il calcolo delle **rese** si fa riferimento alle **rese medie** dell'ultimo triennio di produzione normale calcolate dalla ex Provincia di Torino nel 2013 congiuntamente alla Comunità Montana per la fascia montana oppure, se mancante, alla **fascia collinare asciutta**. I prezzi applicati sono quelli stabili dal Ministero delle Politiche Agricole per la quantificazione dei valori massimi entro cui contenere i valori assicurabili per l'anno in corso. Da valutare in sede di sopralluogo eventuali costi per la risemina.

Vedi: REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2013

(http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2013/21/attach/dddb110000186_040.pdf)

Vedi:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/b%252F0%252F3%252FD.0f8dacdc9ac5e90a6c68/P/BLOB%3AID%3D12026/E/pdf>

PRODUZIONI ORTICOLE

La maggior parte delle categorie colturali rappresentate nel nostro territorio sono patate e orti familiari, con alcune eccezioni che verranno valutate caso per caso.

Patata di montagna: Si procede alla quantificazione del danno tramite il conteggio delle piante danneggiate oppure la dove non sia possibile si fa riferimento alle indicazioni delle rese medie dell'ultimo triennio di produzione normale calcolate dalla ex Provincia di Torino 2013 (tra i 250 e 130 q/ha).

I **prezzi** applicati sono più simili al reale i prezzi applicati dalla Camera di Commercio di Cuneo per il risarcimento dei danni arrecati alla fauna selvatica. (2.5 kg/mq euro/kg 0.68 euro/mq 1.70).

Orti familiari: rappresentati da una pluralità di colture su superfici spesso limitate non destinate alla vendita, stimiamo un valore di circa 3.10 euro/mq (1.2 kg/mq per un valore di 2.58 euro medi/kg).

PICCOLI FRUTTI

La stima dei frutti pendenti (mancato raccolto) viene calcolata in base alle **rese medie** dell'ultimo triennio di produzione normale calcolate dalla ex Provincia di Torino nel 2013, stimando la produzione per pianta suddivisa per il numero di rami. Contando il numero di rami brucati o danneggiati abbiamo una stima del prodotto perso. Tali valori (rese) vanno diminuiti del 30% se si tratta di coltivazioni certificate biologiche.

lampone 100 q/ha

mirtilli dopo il 4° anno 80 q/ha

mirtilli prima del 4° anno 35 q/ha

ribes 90 q/ha

more 90 q/ha

I prezzi sono quelli indicati dalla Camera di Commercio o dal Ministero.

OPERE E MANUFATTI

La quantificazione del danno causato dalla fauna selvatica a opere e manufatti viene effettuata utilizzando il prezzario per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte, alla Sezione Agricoltura.

Per tutto quanto non specificato nel presente regolamento si fa riferimento caso per caso alle disposizioni di legge indicate nel D.G.R. n. 114-6741 del 3/8/07.